



COMUNE DI VICOPISANO
Servizio Tributi

REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI"

In vigore dall'1.1.2014

Approvato con atto C.C. n. 19 del 28.03.2014

Modificato con atto C.C. n. 46 del 22.7.2014

Modificato con atto C.C. n. 58 del 30.7.2015

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Istituzione della tassa sui rifiuti (TARI)

Art. 3 – Presupposti della tassa

Art. 4 – Determinazione della tariffa

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

Art. 5 Bis - ***Superfici di produzione di rifiuti speciali non assimilabili esclusi dalla tassazione***

CAPO II – UTENZE DOMESTICHE

Art. 6 – Utenze Domestiche: quota fissa e quota variabile

CAPO III – UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 7 – Utenze non Domestiche: quota fissa e quota variabile

CAPO IV – MODALITA' GESTIONALI

Art. 8 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

Art. 9 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

Art. 10 - Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

Capo V – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art. 11 – Riduzioni tariffarie

Art. 12 – Agevolazioni ed esenzioni sulla tariffa

Capo VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 13 – Riscossione

Art. 14 – Funzionario Responsabile

Art. 15 – Controlli

Art. 16 – Accertamenti

Art. 17 – Contenzioso

Art. 18 – Sanzioni e interessi

Art. 19 – Riscossione coattiva

Art. 20 – Rimborsi

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 – Norme Finali

Art. 22 – Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti prevista dal comma 639 della legge del 27.12.2013 n. 147 in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 - Istituzione della tassa sui rifiuti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, al recupero e allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni.

Art. 3 - Presupposti della tassa

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa.
2. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Sono escluse dalla tassazione le superfici:
 - a) destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - b) destinate esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;
 - c) destinate a istituzioni scolastiche statali per le quali si applica l'art. 33-bis del D. L. 31.12.2007 n. 248 come convertito con L. 28.2.2008 n. 31;
 - d) ove si esercitano le funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale;
 - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f) le aree adibite esclusivamente al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti è determinata la superficie convenzionale di mq 20 per ciascuna pompa di erogazione;
 - g) le unità immobiliari in ristrutturazione o dichiarate inagibili **o non allacciate ai servizi a rete (acqua, luce e gas)**. In tal caso il contribuente con apposita istanza, dalla quale risulti la possibilità di contattarlo per le vie brevi, deve dare comunicazione di ciò al gestore. Il gestore effettua il sopralluogo per verificare la sussistenza delle condizioni di fatto dichiarate dal contribuente. La non assoggettabilità a tassazione decorre dal mese successivo a quello di ricezione dell'istanza da parte del gestore. Il contribuente è obbligato a comunicare al gestore il superamento delle condizioni di fatto entro 60 giorni dal loro verificarsi.

Nel caso in cui la ristrutturazione o l'inesigibilità o la mancanza di allacci ai servizi a rete riguardi l'unità immobiliare ove il contribuente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare ove è domiciliato e a pagare la tassa per i rifiuti per l'unità immobiliare oggetto di domicilio. **In deroga alla decorrenza di cui sopra, la non assoggettabilità decorre dal 1.1.2014 se l'istanza è presentata entro il 31.5.2014.**

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al contratto di servizio stipulato con il gestore.
3. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. La quota della tassa destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. Sulla base delle indicazioni fornite dal comune il soggetto gestore redige il piano finanziario che include anche il conguaglio relativo all'esercizio precedente quale differenza tra quanto bollettato ai contribuenti e quanto fatturato dal gestore all'amministrazione comunale per l'intero svolgimento del servizio. Il consiglio comunale o altra autorità competente approva il piano finanziario a norma delle leggi vigenti in materia.
6. Il consiglio comunale delibera la quota fissa e la quota variabile della tassa in conformità del piano finanziario a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
7. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie di commisurazione della tassa è costituita da quella calpestabile dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione della tassa è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile è misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, ed escludendo i balconi e le terrazze;

b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tassa delle utenze non domestiche è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;

d) per i locali o le aree ove si svolgono attività produttive, commerciali o di servizi, e nei quali si producono anche rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente, e per i quali sia difficoltoso individuare con precisione quelli ove si producano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, si presume che la superficie, ai fini dell'applicazione della quota fissa e della quota variabile della tassa, sia determinata in modo forfettario. La misura della superficie per ciascuna delle sottoelencate attività è definita in misura percentuale rispetto alla superficie calpestabile:

40% per le officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto;

40% per macellerie, pescherie;

40% per le officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere;

80% per le tipografie;

30% per le autocarrozzerie;

60% per la produzione di ceramiche;

80% per la decorazione e la molatura;

60% per le falegnamerie;

90% per i laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario;

20% per i gommisti;

40% per i calzaturifici;

60% per la galvanotecnica e le verniciature;

80% per le lavanderie ed i laboratori fotografici;

20% per l'artigianato o l'industria chimica;

80% per l'artigianato o l'industria tessile;

60% per gli ospedali, le case di cura e di riposo;

40% per le cantine e frantoi;

25% per il florovivaismo;

70% per le altre attività.

L'utente deve produrre al gestore idonea documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.

La documentazione deve essere prodotta all'atto della dichiarazione di cui all'art. 9, oppure all'atto della richiesta di applicazione del presente articolo, e comunque dietro richiesta per iscritto del gestore. La tassa è applicata a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

3. Ai fini della dichiarazione per la TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 49 o di cui all'art. 238 del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con L. 22.12.2011 n.214.

Art. 5-bis – Superfici di produzione di rifiuti speciali non assimilabili esclusi dalla tassazione

1. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si producono nelle aree produttive e nei magazzini dei prodotti finiti e delle merci (intesi come magazzini di deposito materie prime destinate al ciclo produttivo e non come deposito merci in attesa di vendita/uscita) che sono in contiguità con le aree di produzione di rifiuti speciali, con esclusione delle aree adibite ad ufficio, sala riunioni, mensa, spaccio, oppure in uso ai lavoratori o aperte al pubblico nonché dei locali destinati alla vendita ove sono anche stoccati i beni.

2. L'utente con apposita istanza, indica le aree o i locali nei quali produce rifiuti speciali non assimilabili e allega i relativi formulari.

3. Il gestore può effettuare il sopralluogo per verificare quanto dichiarato e in caso di esito positivo la non assoggettazione a tassazione delle aree o dei locali decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

4. In caso di omessa o insufficiente produzione della documentazione o di verifica della produzione di rifiuti speciali assimilati, il gestore assoggetta a tassazione le aree o i locali.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Per le utenze domestiche la tassa è applicata a carico dell'intestatario maggiorenne del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o, negli altri casi, a carico del maggiorenne che ha comunque a disposizione i locali.

3. Per i nuclei familiari residenti nel comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Il comune, attraverso i propri uffici anagrafe e centro elaborazione dati, esporta le variazioni anagrafiche secondo la cadenza mensile e le trasmette, sulla base del tracciato record concordato tra le parti, al soggetto gestore.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà e che sono tenuti a denunciare al soggetto gestore lo stato di fatto di convivenza di più nuclei familiari.

5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 9. In mancanza del numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume il nucleo di uno, salva la possibilità del soggetto gestore di accertare il diverso numero di occupanti.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota fissa della tassa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota variabile della tassa applicata alle utenze

domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base del D.P.R. n. 158/1999.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa ciascun locale o area operativa delle utenze non domestiche è classificato in relazione alla sua destinazione d'uso tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
3. La quota fissa della tassa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
4. La quota variabile della tassa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
5. Il comune, attraverso il proprio ufficio SUAP e centro elaborazione dati, trasmette mensilmente al gestore, sulla base del tracciato record da concordare tra le parti, le variazioni relative alle attività produttive in modo che il gestore possa emettere l'avviso di liquidazione della tassa.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 8 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla tassa sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo della TARI, ed è riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote la tassa sui rifiuti (TARI).
3. Il comune riversa all'amministrazione provinciale il tributo provinciale di cui al comma 1 secondo la periodicità e con le modalità concordate tra le parti, al netto dell'aggio previsto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992.

Art. 9 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa sui rifiuti, devono presentare apposita dichiarazione al gestore:
 - a) entro 60 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree

assoggettabili a tassa;

- b) entro 60 giorni dal verificarsi di variazioni sull'immobile o dalle condizioni soggettive nonché dalla cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centro commerciale integrato è l'amministratore, o comunque il soggetto che gestisce i servizi comuni, ad ottemperare all'obbligo di dichiarazione, e lo stesso è responsabile del versamento della tassa, ferma rimanendo la responsabilità solidale dei multiproprietari e dei possessori o detentori dei locali che costituiscono il centro commerciale integrato.

2. La dichiarazione per le utenze domestiche deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il codice fiscale;
- c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili;
- g) il numero degli occupanti l'immobile nel caso in cui in esso non vi siano soggetti che vi hanno fissato la residenza, oppure le generalità dei componenti i nuclei familiari nel caso in cui due o più nuclei familiari vi abbiano fissato la residenza. Il gestore, acquisite dall'ufficio anagrafe del comune le variazioni dei nuclei familiari, provvede ad aggiornare il numero dei componenti nella banca dati per la determinazione della tassa;
- h) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
- i) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- j) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;
- k) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La dichiarazione per le utenze non domestiche deve contenere:

- a) la ragione sociale, la sede o il domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che hanno la rappresentanza;
- b) il codice fiscale e la partita IVA;
- c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili specificando per ciascuna di esse l'attività che vi è svolta;
- g) il tipo di attività svolta e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- h) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la

- ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
- i) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
 - j) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;
 - k) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
4. La decorrenza della tassa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento.
5. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, **ad eccezione di agevolazioni ed esenzioni.**
6. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 60 giorni dalla variazione medesima.
7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tariffa di igiene ambientale (TIA) o del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1, lettere a) e b).
8. Il gestore, unitamente all'emissione della prima bolletta nel 2014 richiede a ciascun contribuente l'identificativo catastale di ciascun immobile (foglio, particella, tipo particella, subalterno).
9. L'amministrazione comunale può avvalersi anche della banca dati degli identificativi catastali elaborata dal gestore.
10. In caso di omessa o insufficiente comunicazione dell'identificativo catastale da parte dell'utente, l'amministrazione comunale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
11. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, in caso di presentazione dell'istanza da parte dell'utente oltre i termini di cui al comma 1, lettera b), questa ha effetti a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione. **Fatte salve le duplicazioni di iscrizione a ruolo per il medesimo immobile per le quali si può procedere anche alla cancellazione d'ufficio e le cessazioni comprovate da atti e documenti ufficiali che decorreranno comunque dall'effettiva data di cessazione.**

Art. 10 - Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. E' istituita la tassa comunale giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuta, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae, anche in modo discontinuo, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista dal D.P.R. n. 158/1999.
4. Il comune trasmette al gestore entro il mese di gennaio l'elenco delle utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti assimilati agli urbani che operano per periodi temporanei e che per il medesimo periodo sono assoggettati a COSAP.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla

data di entrata in vigore della stessa.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art.11 - Riduzioni tariffarie

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tassa, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%. La richiesta di praticare il compostaggio deve essere presentata dall'utente all'amministrazione comunale che provvede a darne comunicazione al gestore. La riduzione decorre dal mese successivo a quello in cui è stato consegnato il bio-composter. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata nel corso degli anni dall'amministrazione comunale oppure da soggetto terzo individuato dalla stessa amministrazione comunale.

2. L'utenza domestica che intende conferire al centro di raccolta deve esibire o il codice anagrafico oppure il codice fiscale attraverso il quale risalire al codice anagrafico. L'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta riceve una ricevuta indicante il codice anagrafico dell'utente per conto del quale conferisce, qualora lo stesso risulti nella banca dati degli utenti, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce contraddistinto con codice CER, ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto.

All'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta a propria cura i rifiuti urbani, come di seguito identificati, è riconosciuta la riduzione in valore nel limite massimo di conferimento pro-capite come di seguito elencato per ciascun tipo di rifiuto:

Rifiuto	CER	Peso annuo a persona in Kg	Sconto/ kg
Rifiuti ingombranti + RAEE	20 03 07	40,00	0,19
	20 01 23*	30,00	
	20 01 35*	10,00	
	20 01 36	20,00	
Olii e grassi commestibili	20 01 25	8,00	0,25
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 08*	5,00	0,20
Metallo	20 01 40	25,00	0,18
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38	20,00	0,15
Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 01 34	1,00	0,33
Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03	20 01 33*	7,00	0,10
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	20 01 32	0,50	0,67
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze	20 01 27*	1,00	0,33

pericolose			
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	17 09 04	50,00	0,07
Pneumatici fuori uso	16 01 03	10,00	0,20
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10*	1,00	0,17
	15 01 11*	1,00	
Rifiuti Biodegradabili	20 02 01	30,00	0,17
Gas in contenitori a pressione	16 05 04*	1,00	0,17
	16 05 05	1,00	
Toner per stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	08 03 18	1,00	0,33
Abbigliamento	20 01 10	5,00	0,07

La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati per anno solare, da riproporzionare in caso di bollettazione per periodi infrannuali, ed è liquidata in occasione della prima bolletta successiva al periodo nel quale è avvenuto il conferimento. Il calcolo del quantitativo massimo annuo, o infrannuale in caso di bollettazione per periodi inferiori, è effettuato sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare risultanti al gestore.

3. Le utenze situate fuori dal centro abitato distanti oltre 500 metri dal cassonetto preposto alla raccolta del rifiuto indifferenziato beneficiano della riduzione del 60% della parte fissa della tariffa. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà privata posseduta o detenuta o occupata dall'utente. Non usufruisce del beneficio l'utenza servita dal servizio di raccolta domiciliare. La riduzione decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

4. La tassa è dovuta per intero in caso di interruzione del servizio per imprevisti o imprevedibili impedimenti organizzativi, per causa di forza maggiore oppure per motivi sindacali a condizione che l'interruzione non abbia una durata continuativa superiore a tre giorni. In caso contrario la tassa è abbattuto dell'80% di quanto dovuto per ogni giorno intero di interruzione come previsto dal comma 656 dell'art.1 della L. 147/2013.

5. Le riduzioni della tariffa previste al presente articolo e le agevolazioni previste in base al successivo art. 12 sono cumulabili, ma l'ammontare delle stesse non può comunque superare il 90% della tassa.

6. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 70% per l'utenza non domestica in relazione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al **recupero** direttamente o mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di **recupero**. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al **recupero**, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o il conguaglio con la successiva bolletta. Il produttore unitamente all'istanza di riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento nonché il contratto stipulato con la società che effettua il **recupero** ed i formulari di identificazione dei rifiuti.

Art. 12 – Agevolazioni ed esenzioni sulla tassa

1. E' prevista l'agevolazione pari al 50% della tariffa per le famiglie che comprendono nel proprio nucleo familiare soggetti affetti da gravi handicap certificati dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 4 della legge L. n. 104/1992 che lo stesso non percepisca

altro reddito oltre a pensione sociale o vitalizio aventi causa dalla condizione di handicap e/o invalidità. L'agevolazione si applica su richiesta dell'interessato, da effettuarsi allegando la relativa certificazione .

2. E' prevista l'agevolazione pari al 30% della tariffa relativamente ai locali ed alle aree scoperte utilizzate a solo scopo istituzionale, alle utenze occupate da istituti di pubblica assistenza e beneficenza o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (IPAB e ONLUS);

3. E' prevista l'agevolazione pari al 30% della tariffa (applicabile d'ufficio) alle utenze occupate da scuole dell'infanzia paritarie e nidi d'infanzia accreditati;

4. Sono esentati dal pagamento della tariffa per le utenze domestiche, dietro domanda da parte dell'interessato, i nuclei familiari in condizione di indigenza accertata dall'ufficio della Asl che provvede alla loro assistenza e ne rilascia certificazione da allegare alla richiesta.

5. Le agevolazioni e le esenzioni si applicano dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una variazione con il conseguente obbligo di comunicazione, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento ovvero non intervenga un accertamento in rettifica in seguito alle verifiche effettuate.

6. La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni tariffarie, contributi ed esenzioni disciplinate dal presente articolo, è integralmente garantita dal bilancio comunale.

7. Considerata la sostanziale continuità della TARI con la TARES sono fatte salve le richieste di agevolazione presentate entro il 31.12.2013.

CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 13 – Riscossione

1. La gestione, l'accertamento e la riscossione, sia spontanea che coattiva, della tassa sono affidati al gestore.

2. Il gestore emette l'avviso bonario di liquidazione relativo al periodo gennaio-giugno, e comprendente l'eventuale conguaglio per i periodi precedenti, entro il mese di aprile da pagarsi in due rate scadenti 30 aprile e 31 maggio.

3. Il gestore emette l'avviso bonario di liquidazione relativo al periodo luglio-dicembre, e comprendente l'eventuale conguaglio per i periodi precedenti, entro il mese di ottobre da pagarsi in due rate scadenti 31 ottobre e 30 novembre.

4. Nel caso in cui l'amministrazione comunale non abbia approvato le tariffe relative all'anno di competenza, la tassa è liquidata sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con conseguente conguaglio in caso di approvazione delle tariffe successivamente all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione.

5. L'utente deve provvedere al pagamento dell'avviso bonario di liquidazione, salva la facoltà di richiederne la rettifica che, qualora accolta dal gestore, sarà oggetto di conguaglio al momento dell'emissione del successivo avviso. In deroga al periodo precedente, il gestore deve provvedere alla rettifica dell'avviso bonario di liquidazione in caso di dichiarazione di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dell'immobile.

6. Gli avvisi bonari di liquidazione sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate come corrispondenza ordinaria, e sono corredati dagli strumenti di pagamento offerti dai servizi elettronici in modo da semplificare l'adempimento da parte del contribuente.

7. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario di liquidazione. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso bonario di liquidazione non esime il

contribuente dal versare la tassa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione della tassa.

8. Ai contribuenti non in regola con il pagamento della tassa, è notificato l'avviso di liquidazione della tassa in luogo dell'avviso bonario con spese di notifica a carico del contribuente.

9. L'avviso bonario di liquidazione o l'avviso di liquidazione è determinato sulla base dei dati risultanti al gestore (numero di componenti, superfici ecc.) e contiene i conguagli dei periodi precedenti.

10. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'avviso bonario, è notificato al contribuente l'avviso di liquidazione da corrispondere in unica soluzione.

11. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione o all'emissione dell'avviso di liquidazione o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

12. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano alla tassa giornaliera di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

13. Il gestore con scadenza decennale riversa all'amministrazione comunale quanto incassato dai contribuenti e rendicontato.

14. Eventuali richieste di rateizzazione devono essere presentate all'amministrazione comunale la quale decide sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale Generale delle Entrate.

Art. 14 - Funzionario responsabile

1. Il gestore designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresa la determinazione dell'eventuale rimborso da comunicare al comune e al contribuente, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.

Art. 15 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro

commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 16 - Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il gestore può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

4. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione della tassa devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

6. Qualora il funzionario responsabile della tassa, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

7. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 17 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento della tassa, l'avviso di liquidazione ovvero il ruolo coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.
3. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. n. 218/1997.

Art. 18 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa è emesso, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 472/1997, l'atto di contestazione a carico del contribuente con la relativa applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D. Lgs. 471/1997.
2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è emesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 472/1997, l'atto di accertamento con la relativa applicazione delle sanzioni previste dai commi da 696 a 699 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147.
3. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. maggiorati di 1,5 punti percentuali come stabilito all'art. 13 – commi 1 e 2 del vigente Regolamento delle Entrate Tributarie di questo Comune approvato con atto del Consiglio Comunale n. 20 in data 29.3.2007.

Art. 19 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta dal gestore ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Le spese di procedura per la riscossione coattiva sono a carico del contribuente nella misura del 5% del carico.

Art. 20 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al gestore il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di 1,5 punti percentuali come stabilito all'art. 13 – commi 1 e 2 del vigente Regolamento delle Entrate Tributarie di questo Comune approvato con atto del Consiglio Comunale n. 20 in data 29.3.2007 e calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il gestore comunica al comune e al contribuente il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte del contribuente. Il comune provvede ad effettuare il rimborso al contribuente entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al periodo.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la tassa sui rifiuti (TARI), si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa

nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge ed è applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2014.